



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 57 del 30/10/2019

OGGETTO : RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 61/2017

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di **PRESIDENTE** Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: “

“**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 61/2017**”

IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore Polizia Municipale Vincenzo D'Alia, avente ad oggetto:

“ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 61/2017”

Presenti e votanti n. 12

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore Polizia Municipale Vincenzo D'Alia, avente ad oggetto:

***RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 61/2017***

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.

DELIBERA

Con la seguente votazione:

- *Presenti e votanti n. 12*
- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore dell'avv. Filippo Grosso La Valle pari all'importo complessivo così ammontante:

- competenze e spese liquidate in sentenza € 627,97

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 627,97 derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo n. 61/2017

- 3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VINCENZO D'ALIA

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

IL SEGRETARIO

Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Catrozzino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il al
n.....

27 NOV. 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 61/2017.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- il sig. BELLETTO Filippo ha promosso davanti al Giudice di Pace di Paola, ricorso nel procedimento civile (n. 1494/16) avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, al fine di ottenere l'annullamento del verbale di contestazione n. 600°/2016 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Belvedere Marittimo;

- con sentenza nr. 61/2017 emessa dal Giudice di Pace di Paola, il Giudice ha accolto il ricorso annullando il verbale di contestazione sopra generalizzato e condanna il Comune alle spese di lite;

Visto l'Atto di precetto acquisito al protocollo dell'Ente al n. 6514 del 26/04/2018;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1) - di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) - di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore dell'Avv. Filippo GROSSO LA VALLE pari all'importo complessivo così ammontante:


- Competenze e spese liquidate in sentenza € 627,97

- TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 627,97 derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Paola nr. 61/2017;

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore





Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione.

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza
10 OTT 2019
Prot. n. 14323

Verbale n. 54	OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
Data 23.10.2019	

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: *DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000*;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
Totale debiti fuori bilancio €	€ 4.055.673,21

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

parere FÀVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il riporto di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sig.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Fiorenza Chiarina Turano



ORIG

STUDIO LEGALE
Avv. Filippo Grosso La Valle
Via Vetticello, 213 - 57020 Belvedere M. (CS)
P. IVA 02641460783
Tel e Fax: 0985/82257



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PAOLA

Il Giudice di Pace di Paola
Avv. Carmela Patricia Filardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n. 1494/16 R.G.A.C. avente per
oggetto opposizione a sanzione amministrativa

Promosso da Belletto Filippo (C.F.: BLLFPP57M15A773R)
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Grosso La Valle presso il
cui studio legale sito in Belvedere Marittimo alla Via Vetticello
213 elegge domicilio, giusto mandato a margine dell'atto
introduttivo.

Contro

Il Comune di Belvedere Marittimo in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dal Sindaco
Ing. Enrico Granata domiciliato presso la sede.

Decisa con dispositivo letto all'udienza del 25/01/17

Conclusioni delle parti come atti difensivi del processo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N° 1494/16 R.G.A.C.

N° 61/17 Sent.

N° / Rep.

N° 49/17 Cron.

Oggetto:

RE PUNTO DI VISTA
C.A.

Con ricorso depositato in cancelleria in data 28.11.16, l'istante proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace di Paola al fine di ottenere l'annullamento del verbale di contestazione n.600A\2016 emessa dalla Polizia Municipale del Comune di Belvedere Marittimo per la violazione dell'art.142 comma 8 del codice della strada. L'odierno ricorrente si opponeva a predetto verbale per motivi di mancata contestazione immediata, violazione di legge per irregolarità dell'installazione dell'apparecchiatura, omessa segnalazione e pertanto concludeva per l'annullamento dello stesso e la vittoria di spese di lite. Con decreto del 30.11.16 il Giudice di Pace fissava l'udienza per la comparizione delle parti per giorno 25.01.17. Alla fissata udienza si costituiva in giudizio la resistente con comparsa di costituzione e risposta con la quale impugnava e contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dall'istante e concludeva per il rigetto della domanda e la vittoria di spese di lite. Alla medesima udienza al termine della discussione, il Giudice di Pace decideva la causa dando immediata e pubblica lettura del sotto riportato di dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

In via del tutto preliminare questo giudicante rammenta che in materia sanzioni amministrative elevate a mezzo di apparecchiature elettroniche l'art.4 del D.L. n.121 del 2000 comma primo sancisce che i dispositivi o mezzi tecnici finalizzati al rilevamento a

lu

distanza delle violazioni di cui all'art.142 -148 e 176 possono essere adoperati o installati dando informazione agli automobilisti sulle seguenti strade:autostrade strade extraurbane nonche' le strade extraurbane indicate nel decreto prefettizio. Dunque il predetto decreto stabilisce rigorosamente tutti i criteri che consentano l'uso che dei rilevatori di controllo della velocita'.Detto cio' la P.A. ha l'obbligo di osservare, categoricamente, tutte le norme che disciplinano l'installazione dei rilevatori della velocita'. Il legislatore ha, altresì, espressamente previsto l'idonea informazione agli utenti. Ed a proposito di informazione agli utenti il D.L. 3 Agosto 2007 n.117 ha stabilito che "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi ,conformemente alle norme stabilite dal regolamento di esecuzione del presente codice ".In particolare il Decreto del Ministero dei Trasporti del 15 Agosto 2007 stabilisce i criteri per l'utilizzazione delle segnaletiche ovvero:a)segnali stradali di indicazione ,temporanei o permanenti,b)segnali stradali luminosi a messaggio variabile,c)dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli.Nella fattispecie in esame la suddetta prova sulla detta informazione non e' stata fornita .

66

La Corte di Cassazione con copiosa giurisprudenza in materia ha espressamente stabilito che le postazioni devono essere visibili e cio' al fine di portare a conoscenza gli automobilisti della presenza del dispositivo di controllo della velocita' e dov'essere categoricamente e preventivamente segnalato.

Pertanto alla luce di quanto sopra questo giudicante deve accogliere la domanda introduttiva ed annullare il verbale impugnato .Gli altri motivi di impugnativa restano assorbiti essendo superfluo il loro esame.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


Il giudice di pace di Paola, Avv. Carmela Patricia Filardi,definitivamente decidendo nella causa iscritta al n°1494/16 R.G.A.C. accoglie l'opposizione proposta da Belletto Filippo per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n.600A / 2016 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Belvedere Marittimo .Condanna il Comune di Belvedere Marittimo in persona del suo legale rappresentante pre-tempore al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive Euro 150,00 il tutto oltre Iva e cap e rimborso forfettario ope legis con distrazione in favore del procuratore costituito.

Così deciso in Paola il 26.01.17

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Avv.Carmela Patricia Filardi



Stampa circolare del Tribunale di Paola
Stampa rettangolare: 30 GEN 2017
Stampa rettangolare: UFFICIO DEL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale

Esecutiva rilasciata a richiesta dell'Avv. Giuseppa Valle

Paola lì 11.1 OTT. 2017

Il Cancelliere
~~IL CANCELLIERE~~

[Signature]



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLE LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Paola lì 11.1 OTT. 2017

Il Cancelliere

~~IL CANCELLIERE~~

[Signature]




TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Filippo Grosso La Valle, proc. come in atti, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N.E. presso il Tribunale di Paola, ho notificato
copia dell'atto che precede a:

- COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, in persona del Sindaco legale
rapp.te p.t. domiciliato per la carica c/o la sede comunale sita in Via M.
Mistomi, 1 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
~~mediante invio postale come per legge~~



ATTO DI PRECETTO

Istante l'Avv. Filippo Grosso La Valle, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 27/03/1971 (C.F.: GRSFPP71C27A773K), rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., che si dichiara distrattario, elettivamente domiciliato in 87021 Belvedere Marittimo (CS) Via Vetticello n. 213, presso il proprio studio, il quale dichiara ai sensi di legge di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0985/82257 o indirizzo di Posta elettronica Certificata: avv.filippogrossolavalle@pec.it, espone quanto segue.

26 APR 2018

6514

Premesso

- 1 Che con **sentenza n. 61/17** (R.G.A.C. 1494/16) emessa in data 26/01/17, depositata in cancelleria in data 30/01/2017, il Giudice di Pace di Paola, in accoglimento della domanda proposta dal sig. **Belletto Filippo** condannava il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive €. 150,00, oltre Iva e cpa e rimborso forfettario ope legis con distrazione in favore del procuratore costituito;
 - 2 che detta sentenza in data 11/10/2017 veniva munita dal Cancelliere di formula esecutiva;
 - 3 che la succitata sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata in data 07/12/2017 al Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore;
 - 4 Che a tutt'oggi il debitore non ha inteso pagare le somme dovute;
- Tutto ciò premesso e ritenuto, l'istante come sopra rapp.to e difeso

INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede in Via M. Mistorni n. 1 - 87021 Belvedere Marittimo (CS), di pagare in favore dell'istante, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

- **Compensi legali liquidati in sentenza** €. 150,00

● Compenso per precetto	243,00
● Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	
Costo notifica sentenza	11,53
Costo Contributo Unificato	43,00
● Spese generali 15%	54,53
● CAP 4%	18,08
● IVA 22%	103,41
TOTALE	€ 627,97

(euro seicentoventisette/97) s.e.o., a dedurre Ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese), oltre agli interessi legali maturandi sulla sorte sino al saldo effettivo, e salve le eventuali spese successive. Avverte il debitore intimato che, in difetto di pagamento nel termine di giorni dieci dalla data di notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

Si avverte, inoltre, il debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Belvedere Marittimo lì 23.4.2018

Avv. Filippo Grosso La Valle

Il pagamento delle spese legali può essere effettuato con bonifico bancario

Codice IBAN: IT77M0303269330010000001514

Banca di riferimento: CREDEM FILIALE DI CITTADELLA DEL CAPO (CS)

Intestatario: Grosso La Valle Filippo

Codice Fiscale: GRSFPP71C27A773K

Partita IVA: 02641460783

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato Filippo Grosso La Valle, con studio in Belvedere Marittimo (CS) alla Via Veticello n. 213, CF: GRSFPP71C27A773K, P.IVA: 02641460783, iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Paola, ai sensi della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore e domiciliatario di se medesimo ex art. 86 cpc,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, l'allegato ATTO DI PRECETTO, da me digitalmente sottoscritto, al COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS) con sede in 87021 Belvedere Marittimo (CS), Via M. Mistorni n. 1, C.F. e P.IVA: 00346830789, in persona del legale rapp.te pro tempore, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it estratto in data corrispondente a quella di notifica dal seguente PUBBLICO ELENCO: Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, all'indirizzo <http://www.indicepa.gov.it>. (Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12).

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento civile promosso da Belletto Filippo nei confronti di Comune di Belvedere Marittimo avanti al Giudice di Pace di Paola, ed iscritto al n° 1494/16 R.G.A.C. definito con sentenza n. 61/17;

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'ATTO DI PRECETTO notificato è copia informatica conforme all'originale da me digitalmente sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 n. 3 del DPCM 13.11.2014 attesto e dichiaro che il file allegato "atto di precetto Adv. GROSSO LA VALLE Filippo - Belletto Filippo Filippo.pdf.p7m" ha il seguente **Riferimento temporale UTC**: 2018-04-23T15:29:19.980Z e la seguente

Impronta

SHA256: 01427698d8062c48c7ed42ed2e156dc3fe33a6ebcb135de0e7015f2741b1ae4e

Impronta MD5: 008da5671f08eaffb56035b0b281d205 calcolata tramite algoritmo sha-256.

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente ulteriore allegato informatico:



1) **File**: atto di precetto Adv. GROSSO LA VALLE Filippo - Belletto Filippo.pdf.p7m

Belvedere Marittimo, lì 23/04/2018

Adv. Filippo Grosso La Valle